

Regolamento ***POLIZIA RURALE***

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1 **Limiti del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2 **Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione promulgati dalla Stato, dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi ed opere in genere a difesa del territorio.

Art. 3 **Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco o da un assessore delegato, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4 **Ordinanze**

Le ordinanze emanate dal Comune in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5
Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 6
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7
Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8
Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9
Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi a recinti fissi. I recinti non potranno essere inferiori a ml. 1,50 per equini e bovini e ml. 1,00 per altre specie consentite.

Art. 10
Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III

CASE COLONICHE

Art. 11
Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 12

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

Per i depositi carburante si rimanda alla normativa specifica.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 13

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili devono essere posti ad una adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 14

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16

Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri.

Sono proibite le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 17

Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 18

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua ad una

distanza non inferiore a ml. 25 dalle abitazioni e non inferiore a ml. 50 dai centri abitati.

Le concimaie sono a cielo aperto dovranno essere dotate di una vasca per la raccolta del colaticcio, di idonee dimensioni e impermeabilizzata in modo da evitare inquinamenti della falda acquifera; contenitori degli effluenti di allevamento dovranno essere dimensionati considerandone la complessiva produzione giornaliera (deiezioni palabili, liquami, acque di lavaggio e acque piovane) ed il periodo di stoccaggio necessario per programmare una corretta distribuzione. Il periodo di stoccaggio per le deiezioni paglione ed i materiali solidi palabili deve avvenire in idonea concimaia; è consentito solo il prolungamento dello stoccaggio direttamente a piè di campo dopo un periodo di maturazione adeguato a ridurre la carica microbica con la eliminazione degli eventuali agenti patogeni presenti e a stabilizzare le caratteristiche agronomiche del letame. In tal caso lo stoccaggio temporaneo su terreno nudo dovrà essere evitato in prossimità di terreni particolarmente permeabili e comunque dovrà prevedere la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante.

Per quanto non specificamente riportato negli articoli del presente Regolamento si dovrà fare riferimento al D.M. 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Art. 19

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 21

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, all'occorrenza, più volte.

Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio e il riconsolidamento delle scarpate. Lo sfalcio dovrà essere eseguito almeno una volta all'anno e ripetuto ogni qualvolta lo sgrondo delle acque risulta ostacolato dalla massa vegetale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale

alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 23 **Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 24 **Recisioni di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Art. 25 **Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico dovranno essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti.

Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 26 **Spigolature**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 27 **Canali ed altre opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 28

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con il servizio fitosanitario Regionale competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art.29

Modalità di impiego dei fitosanitari

Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici – tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiore a 20 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici, tossici e nocivi, dalle ore 9 alle ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra, prestando la massima attenzione.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in più proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura COLTURA (O TERRENO) TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI.

E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi e sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 30
Concimazione dei terreni

Le operazioni di spandimento dei liquami ed altro materiale organico, qualora effettuate ad una distanza inferiore ai 30 metri da civili abitazioni, devono essere eseguite, nel periodo compreso tra maggio e settembre, entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00.

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico (letame, pollina etc) dovranno essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento, per evitare che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione.

Art. 31
Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 32
Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 33
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 34
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 35
Seppellimento o distruzione di animali morti per malattie infettive o altra causa

Gli animali morti, per malattia infettiva, diffuse o per qualsiasi altra causa di morte naturale non

possono essere interrati.

Devono essere distrutti come previsto dal Regolamento CE 1774/2002.

E' concesso il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni privati, cittadini o in aree individuate solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattia.

Art. 36

Igiene e benessere animale negli allevamenti

La gestione degli animali delle varie specie negli allevamenti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai vari D.L.vi 532-533-534/92 – D.L.vo 146/01 e D.L.vo 53/04 riguardanti il benessere animale.

In particolare devono essere allevati in ambienti puliti, aerati, aventi spazio sufficiente, forniti di acque potabili e in buono stato di manutenzione.

E' vietato tenere nello stesso ambiente animali di specie diverse.

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 37

Colture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 38

Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti; il materiale riciclabile o altro materiale assimilabile, deve essere conferito nei cassonetti di raccolta anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani.

E' consentita solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti con le seguenti modalità:

- Dovrà essere dato avviso telefonico al Centro Operativo Regionale Protezione Civile di Palmanova.
- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa .
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7 – 20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà esser acceso in giornate ventose.

Art. 39

Esercizio del diritto di passaggio.

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o

dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sul fondo di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo.

Art. 40

Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio.

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale è vietata la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende, al di fuori di quelle aree allo scopo destinate e regolarmente segnalate, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

Sono escluse dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

Art. 41

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo.

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive e non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o altre strade individuate dal Codice della Strada devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamentari, è soggetto a nulla osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di quant'altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte.

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato nel comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati, ai trasgressori.

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 42

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **Euro 50,00**, ad un massimo di **Euro 500,00** con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in

pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 44

Omessa ottemperanza alle ordinanze

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **Euro 150,00** ad un massimo di **Euro 2000,00**, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 46

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Sommario

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

- Art. 5 Pascolo degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 9 Pascolo in ore notturne
- Art. 10 Esercizio di caccia e pesca

CAPO III

CASE COLONICHE

- Art. 11 Costruzione di case coloniche
- Art. 12 Igiene delle case coloniche
- Art. 13 Prevenzioni antincendio
- Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 15 Incameramento delle acque piovane
- Art. 16 Latrine
- Art. 17 Stalle
- Art. 18 Concimaie
- Art. 19 Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

- Art. 20 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 21 Spurgo di fossi e canali
- Art. 22 Distanze per fossi, canali ed alberi

- Art. 23 Abbeveratoi per animali
- Art. 24 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 25 Aratura dei terreni
- Art. 26 Spigolature
- Art. 27 Canali ed altre opere consortili

CAPO V
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 28 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 29 Modalità d'impiego dei fitosanitari
- Art. 30 Concimazione dei terreni
- Art. 31 Divieto della vendita di piante e sementi
- Art. 32 Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI
MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 33 Obbligo di denuncia
- Art. 34 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 35 Seppellimento o distruzione di animali morti per malattie infettive o altra causa
- Art. 36 Igiene e benessere degli animali nelle stalle

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 37 Culture agrarie - Limitazioni
- Art. 38 Accensione di fuochi
- Art. 39 Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 40 Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio
- Art. 41 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

CAPO VIII
SANZIONI

- Art. 42 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 43 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 44 Omessa ottemperanza alle ordinanze
- Art. 45 Sequestro e custodia di cose
- Art. 46 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 Entrata in vigore del regolamento